

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(Art 56 Regolamento IVASS 40/18)

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al cliente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI	
<p>Ai sensi delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private ("Codice") e del regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018 in tema di regole generali che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:</p> <p>a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 del 2 Agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata; sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione; informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; 	<p>nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.</p> <p>consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;</p> <p>possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA, O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni previste dall'art. 324 del D. Lgs. n. 209/2005 Codice della Assicurazioni Private ("Codice").

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

(l'intermediario specifico viene identificato con una x)

x	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	Intermediario I livello	
	AVORIO	DIEGO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000166300 del 08-07-2009	-	-
	BONAFACCIA	DONATELLA	Collaboratore di intermediario	E000600541 del 08-05-2018	-	-
	CECCARELLI	JESSICA	Collaboratore di intermediario	E000551260 del 14-06-2016	-	-
	CIBOCCHI	ALESSIO	Dipendente operante all'interno dei locali dell'intermediario	-	-	-
	FEBBRARO	MARCO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000158878 del 16-04-2007	-	-
	FEBBRARO	VALENTINA	Collaboratore di intermediario	E000366590 del 13-01-2011	-	-
	GIOVANNELLI	FRANCA	Dipendente operante all'interno dei locali dell'intermediario	-	-	-
	GRASSI	ADRIANO	Collaboratore di intermediario	E000048056 del 01-02-2007	-	-
	NOVELLI	VASCO	Collaboratore di intermediario	E000374844 del 02-08-2012	-	-
	ODDI	EMANUELE	Collaboratore di intermediario	E000406625 del 26-01-2012	-	-
	PAGLIARI	GIORGIO	Collaboratore di intermediario	E000419192 del 13-06-2012	-	-
	PAOLUCCI	FEDERICA	Dipendente operante all'interno dei locali dell'intermediario	-	-	-
	PETRUCCI	MASSIMO AUGUSTO	Collaboratore di intermediario	E000163836 del 18-05-2007	-	-
	PROIETTI	ROBERTO	Collaboratore di intermediario	E000107038 del 16-04-2007	-	-

PROIETTI	VANESSA	Collaboratore di intermediario	E000291419 del 10-02-2009	-	-
PROIETTI	SARA	Collaboratore di intermediario	E000108886 del 05-03-2007	-	-
SOLFAROLI	SERENA	Collaboratore di intermediario	E000458515 del 12-09-2013	-	-

Intermediario per il quale è svolta l'attività:

Ragione sociale: AVORIO DIEGO E FEBBRARO MARCO S.N.C.
 Iscrizione RUI: A000427558 del 21-09-2012
 Sede legale: VIA GIACOMO MATTEOTTI, 79/C - AVIGLIANO UMBRO (TR)
 Telefono: +390744933276
 Indirizzo email: diegoavorio@gmail.com
 Indirizzo PEC: febavo@pecstudio.it

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

Si dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

In virtù di mandati diretti: VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE

In virtù di rapporti di libera collaborazione (ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221):

(*)	Cognome e Nome / Denominazione sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti
	LINK S.R.L. Sede legale: CORSO TRIESTE, 19 - 00198 ROMA (RM) PEC: link-ua@legalmail.it	A000401037 del 16-07-2015	D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE AMTRUST EUROPE LIMITED - LLOYD'S - CHUBB EUROPEAN GROUP SE ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A. - LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
	MEDIORISCHI SRL Sede legale: VIA CARLO OTTAVIO CORNAGGIA 10 - 20123 MILANO (MI) PEC: INFO@MEDIORISCHI.IT	B000128535 del 04-05-2007	-
	MORONI STEFANO ANDREA Sede legale: VIA LEOPARDI, 10 - TERNI (TR) PEC: stefanoandrea.moroni@arubapec.it	A000163816 del 18-05-2007	ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI

(*) In caso di rapporti di libera collaborazione, l'intermediario emittente nel caso specifico viene identificato con una x nella colonna centrale della precedente tabella.

Il sottoscritto intermediario, in virtù dell'accordo precitato può svolgere una o più delle seguenti attività: preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi, conclusione ed emissione della polizza, incasso del premio, rilascio quietanza, gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri).

Con riferimento al pagamento dei premi:

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Con riferimento al contratto specifico in caso di rapporto di libera collaborazione, l'impresa di cui sono offerti i prodotti è:

TABELLA 1

Compagnia	
Misura delle provvigioni percepite <i>(Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice)</i>	
Autorizzazione incasso art. 118 D.Lgs. 209/05 <i>(Solo in caso di collaborazioni con broker)</i>	() SI () NO

Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker non è autorizzato o meno all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio o meno ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/05 sulla base di quanto indicato nella tabella precedente.

Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet (www.ivass.it).

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso:

(sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie)

Onorario corrisposto direttamente dal cliente

Importo del compenso o, se non è possibile metodo per calcolarlo: _____

Commissione inclusa nel premio assicurativo

Nel caso di polizza RC Auto la misura delle provvigioni percepite in caso di rapporti di libera collaborazione è indicata nella tabella 1 alla sezione II, mentre in caso di mandati diretti è la seguente: *(Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice)*

VITTORIA:

- Settori I e II (compresi autocaravan): 10.20%

- Settori III e IV: 9.20%

- Settori dal V e IX: 10.20%

Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata)

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

A) L'intermediario e, nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del registro o nel caso di addetto all'attività di intermediazione non iscritto nel Registro che opera per intermediari iscritti, l'intermediario per il quale è svolta l'attività non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.

B) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale è svolta l'attività e, nel caso di addetto di società iscritto in sezione E, della società di intermediazione di primo livello indicata nella sezione 1.

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice,

fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo

non fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;

Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. La denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari è indicata nella Tabella II della presente informativa.

In virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art.119-bis, comma 7 del Codice:

Sezione V – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dell'attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, ai sensi dell'art 22 L. 221/12, rispondono in solido sia la nostra agenzia che l'intermediario indicato nella sezione II. **b)** È facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i riferimenti contenuti nelle Sezioni I e II, o all'impresa proponente, seguendo le modalità ed i recapiti della funzione aziendale competente (ove prevista) indicati di seguito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami
Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano
Fax 02.40938413 - Email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti
Via Enrico Fermi, 9/B - Verona - CAP 37135
Fax 045 8351025 - mail: servizio.clienti@pec.das.it <http://www.das.it/reclami/>

La società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

E' inoltre possibile per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa proponente. In caso di rapporti di libera collaborazione, è possibile inoltrare il reclamo sia all'intermediario proponente che all'intermediario emittente, utilizzando i riferimenti presenti nelle tabelle delle sezioni I e II.

c) Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>. Si ricorda che il reclamante oltre alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione dei sinistri del ramo RC Auto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto.

d) In caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B del Registro, è possibile per gli assicurati rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);

e) nel caso di collaborazione con intermediari iscritti nella sezione B del Registro, si comunica che:

Nota importante per il contraente e l'assicurato Ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private	
In caso di autorizzazione ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati	In caso di mancanza di autorizzazione ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati
<p align="center">IL PAGAMENTO DEL PREMIO</p> <p>eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori</p> <p align="center">HA effetto liberatorio</p> <p>nei confronti del contraente e conseguentemente</p> <p align="center">IMPEGNA</p> <p>l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p> <p>In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza scritta rilasciata dall'intermediario.</p>	<p align="center">IL PAGAMENTO DEL PREMIO</p> <p>eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori</p> <p align="center">NON HA effetto liberatorio</p> <p>nei confronti del contraente e conseguentemente</p> <p align="center">NON IMPEGNA</p> <p>l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p> <p>In tal caso, la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o l'Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.</p>

Con riferimento al contratto emesso/in emissione, l'intermediario dichiara che l'impresa, in forza dell'accordo sottoscritto, lo ha autorizzato o meno ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati secondo quanto riportato nella Tabella I alla sezione II.